

IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Doppio grado di giudizio: T.A.R. e Consiglio di Stato + Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione
= **eccesso di potere giurisdizionale:** estende di fatto i limiti del ricorso in Cassazione

Principio dell'iniziativa di parte: spetta di regola solo alla parte interessata soccombente promuovere un nuovo esame della decisione "che ritenga errata e lesiva delle sue ragioni"

Art. 91. Mezzi di impugnazione (c.d. tipicità dei mezzi di impugnazione)

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono: **l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione (per i soli motivi inerenti alla giurisdizione).**

Classificazioni:

a. Mezzi di impugnazione ordinari: impediscono il formarsi della cosa giudicata formale)

= appello, ricorso per cassazione e revocazione ordinaria

b. Mezzi di impugnazione straordinari: esperibili nei confronti di una sentenza passata in giudicato

= opposizione di terzo e revocazione straordinaria

1. Mezzi di impugnazione eliminatori:

= revocazione e ricorso per cassazione

2. Mezzi di impugnazione rinnovatori:

= appello e opposizione di terzo

IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 92. Termini per le impugnazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono **con ricorso** e devono essere notificate entro il **termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza**.

[2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo ...]

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Art. 93. Luogo di notificazione dell'impugnazione

1. L'impugnazione deve essere **notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza** o, in difetto, **presso il difensore** o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

Art. 94. Deposito delle impugnazioni

1. Nei giudizi **di appello**, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso **deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione** ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 95. Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in **causa inscindibile** o in cause tra loro dipendenti è **notificata, a tutte le parti in causa** e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere **notificata** a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 **ad almeno una delle parti interessate a contraddire.**
3. **Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti** di cui al comma 1, **il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio**, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione è dichiarata **improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio** nel termine fissato dal giudice.

Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le **impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.**

Art. 97. Intervento nel giudizio di impugnazione

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Art. 98. Misure cautelari

- Il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un **pregiudizio grave e irreparabile**, disporre la **sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari**, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. **Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.**

APPELLO

Generalità:

- Attua il **principio del doppio grado di giudizio** enunciato dalla Costituzione, (art. 125, comma 2).
- Esso è stato compiutamente realizzato con **l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali nel 1971**
- **Giudici competenti:** Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
- costituisce uno strumento a disposizione delle parti del giudizio di primo grado per opporsi alla sentenza ritenuta non soddisfacente;
- è strutturato di regola in una sola fase rinnovatoria del giudizio finalizzata a un riesame integrale della controversia e all'emanazione di una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado; va proposto entro termini certi decorrenti dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza.

Caratteristiche:

- **Rimedio generale** = ammissibile avverso tutte le sentenze del TAR aventi carattere decisorio (e anche avverso le ordinanze cautelari ex art. 62 c.p.a.)
- **Rimedio impugnatorio** = ha ad oggetto la critica della sentenza di primo grado
- **Rimedio rinnovatorio** = mira ad ottenere una diversa decisione della controversia, un nuovo giudizio sulla medesima questione su cui si è pronunciato il T.A.R.
- **Rimedio ad effetto devolutivo** = viene trasferita al giudice d'appello la stessa controversia decisa in primo grado (divieto di ampliare il *thema decidendum* con nuovi motivi)

APPELLO

Procedimento del giudizio di appello:

Iter regolato dalle disposizioni **del giudizio di primo grado se non derogate**

Notifica: entro 60 gg dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza alle parti del primo grado

Necessaria **istanza fissazione udienza**

Deposito: entro 30 gg. successivi

Possibilità di **sospensione della sentenza**

Costituzione in giudizio parti appellate: **entro 60 gg.** con una **memoria difensiva** (c.d. «contro-ricorso»)

Ammesso **l'intervento**

Discussione in udienza pubblica

Sentenze (di rito o di merito):

Sentenze di merito:

Sentenza di rigetto: rigetta l'appello e può anche correggere il quadro motivazionale

Sentenza di accoglimento: contiene sempre

- un momento **rescindente** = eliminazione della sentenza di primo grado
- un momento **rescissorio** = adotta la decisione nel merito della controversia

Però l'art. **105, comma 1 c.p.a.** individua i casi tassativi in cui all'annullamento della sentenza di primo grado (momento rescindente) deve seguire la **remissione al giudice di primo grado:**

- se è mancato il contraddittorio
- se è stato leso il diritto di difesa di una delle parti
- se è stata dichiarata la nullità della sentenza
- se è stata riformata la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio

REVOCAZIONE

L'art. 106 c.p.a. ammette il rimedio della **revocazione** nei confronti delle sentenze del Cons. di St. e dei T.A.R.

Rimedio a critica vincolata = ammesso nei soli casi previsti dalla legge = **artt. 395 e 396 c.p.c.**

Presentato allo stesso giudice (organo, non persona fisica) che ha emanato la sentenza da revocare

Rapporti appello e revocazione: prevalenza dell'appello poiché principio contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammessa la revocazione solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello (art. 106, comma 3), poiché quest'ultimo è un rimedio generale a più ampio spettro.

Casi di revocazione (6):

1. Sentenza che sia l'effetto del **dolo di una delle parti**
2. Sentenza che si fondi **su prove riconosciute o dichiarate false**
3. Ipotesi del **ritrovamento**, successivamente alla sentenza, **di uno o più documenti decisivi** che la parte non ha potuto produrre o per causa di forza maggiore o per opera dell'avversario (documenti in senso stretto che devono preesistere alla sentenza, devono essere decisivi e non devono essere stati valutati dal giudice)
4. Sentenza inficiata da **un errore di fatto** risultate dagli atti e dai documenti della causa
5. Ipotesi della **contraddittorietà della sentenza con una medesima pronuncia tra le stesse parti** avente valore di giudicato (secondo la giurisprudenza deve sussistere identità tra soggetti e oggetto del giudizio)
6. Ipotesi del **dolo del giudice** accertato con sentenza passata in giudicato

Revocazione ordinaria = nei confronti delle sentenze non passate in giudicato

Revocazione straordinaria = ammessa contro le sentenze passate in giudicato

La revocazione straordinaria è ammessa solo nei casi di:

- 1) dolo parti
- 2) prove false
- 3) documenti nuovi
- 6) dolo giudice

OPPOSIZIONE DI TERZO

Definizione: mezzo di impugnazione attraverso il quale il soggetto che non è stato parte del giudizio impugna la sentenza conclusiva di quel giudizio (anche se passata in giudicato) in quanto gli arreca un pregiudizio alla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare (= posizione autonoma e incompatibile con la sentenza).

Colui che non è stato parte del processo **mira ad eliminare o a rendere a se non opponibile la sentenza pregiudizievole**

Va esperita **entro il termine** (ex art. 92, c.p.a.) **60gg. notifica/6 mesi pubblicazione**

Va **proposta allo stesso giudice** che ha emanato la sentenza (T.A.R. o Consiglio di Stato) e si seguono le relative **modalità di svolgimento**

L'**opposizione di terzo ordinaria** è stata introdotta nel processo amministrativo dalla giurisprudenza costituzionale (**Corte costituzionale, 17 maggio 1995, n. 177**) e poi recepito nel c.p.a. (**art. 108, comma 1**)

L'**opposizione di terzo revocatoria** è stata introdotta **dall'art. 108, comma 2 c.p.a.** ed è quella proposta dagli aventi causa e i creditori di una delle parti quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 108. Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

In caso di **accoglimento**, generalmente la sentenza **si pronuncia direttamente sul merito della questione.**